

**COMUNE DI MONSUMMANO TERME
PROVINCIA DI PISTOIA**

*** * ***

REGOLAMENTO

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE E
RIPARTIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL'ART. 18
LEGGE N. 109 DELL' 11 FEBBRAIO 1994 E SUCCESSIVE
MODIFICHE ED INTEGRAZIONI.**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 111 DEL 27 OTTOBRE 1998
MODIFICATO CON DELIBERAZIONE G.C. N. 183 DEL 28 NOVEMBRE 2000**

ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Le norme del presente Regolamento disciplinano i contenuti dell'art. 18, commi 1, 1/bis e 2, della Legge 11.02.1994, n. 109 che detta norme in materia di lavori pubblici, così come modificato ed integrato dall'art. 6, comma 13, della Legge 15.05.1997, n. 127, dall'art. 2, comma 18, della Legge 16.06.1998, n. 191 e dall'art. 13, comma 4, della Legge 17.05.1999 n. 144.

In particolare la normativa regolamentare riguarda:

- a) gli incentivi per i progetti preliminari, definitivi ed esecutivi di opere pubbliche affidate;
- b) gli incentivi per gli atti di pianificazione generale, particolareggiata o esecutiva attinenti alle opere pubbliche ed a previsioni contenute nel Bilancio di Previsione, nella Relazione Previsionale e Programmatica e nel Bilancio Pluriennale.

ART. 2 - COSTITUZIONE DEL FONDO

1. La percentuale effettiva dell'incentivo sulla progettazione è determinata nella misura dell'1,50% dell'importo dei lavori a base d'asta, la cui copertura finanziaria dovrà essere assicurata da opportuni stanziamenti ricadenti tra le somme a disposizione di ogni singolo intervento.

2. Per gli atti di pianificazione generale, particolareggiata esecutiva, la percentuale è pari al 30% della tariffa professionale relativa.

3. Tali percentuali sono da considerarsi non comprensive degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione.

ART. 3 - COSTITUZIONE E GESTIONE DELL'INCENTIVO

1. La somma costituente l'incentivo, così come gli oneri riflessi a carico sia dell'Amministrazione che dei dipendenti, confluisce nelle somme a disposizione dell'Amministrazione di ciascun progetto e negli impegni finanziari relativi al provvedimento di individuazione del nucleo di progettazione per gli atti di pianificazione, ed è ripartita secondo le modalità indicate nei successivi articoli.

2. Ai fini di quanto stabilito al primo comma, l'entità del compenso è stabilita sulla base dell'importo dei lavori a base d'asta, inserita nel programma delle opere pubbliche, i cui progetti le cui fasi di progettazione e di esecuzione ai sensi delle vigenti disposizioni siano redatte e curate dagli uffici comunali, e gli atti di pianificazione generale o particolareggiata predisposti dalla struttura comunale in attinenza con la realizzazione di opere pubbliche, con atti, direttive, programmi ed obiettivi dell'Amministrazione Comunale.

ART. 4 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Sulla base degli interventi previsti nel Programma Triennale dei Lavori Pubblici e degli atti, direttive, programmi ed obiettivi approvati e disposti dall'Amministrazione Comunale, il Responsabile del Procedimento per quanto riguarda la progettazione delle opere pubbliche ed il Dirigente per gli atti di pianificazione provvedono con proprio atto, ad individuare il Nucleo di Progettazione per ogni singolo intervento, progetto od atto di pianificazione, secondo i seguenti criteri:

- Professionalità determinata dalla normativa vigente, in merito all'opera e/o agli atti di pianificazione da realizzare;
- Entità dell'opera e/o atti di pianificazione da realizzare;

- Qualità dell'opera e/o atti di pianificazione da realizzare;
- Specializzazione della categoria di lavori e/o atti di pianificazione da eseguire.

ART. 5 - CRITERI DI RIPARTIZIONE

1. Nell'ambito di ciascun Nucleo di Progettazione formalmente costituito nei modi di cui all' art. 4 del presente Regolamento, la ripartizione degli incentivi fra le diverse figure professionali tecniche ed amministrative, concorrenti alla realizzazione del progetto, tiene conto dei seguenti coefficienti percentuali:

PER LA PROGETTAZIONE

a - Responsabile del Procedimento.....	15%
b - Progettista o gruppo di progettazione.....	30%
c - Coordinatore progettazione e esecuzione del Piano di Sicurezza.....	5%
d - Collaboratore amministrativo.....	20%
e - Direttore dei Lavori e Collaudatore.....	10%
f - Collaboratore al progetto.....	20%

PER LA PIANIFICAZIONE

a - Responsabile del Procedimento.....	15%
b - Progettista.....	50%
c - Collaboratore Tecnico.....	20%
d - Collaboratore Amministrativo.....	10%
e- Coordinatore.....	5%

2. Se lo stesso soggetto viene individuato per più funzioni, la quota ad esso spettante è costituita dalla somma di ciascuna voce alla quale è assegnato, entro i limiti previsti dal Regolamento sui Lavori Pubblici ai sensi dell' art. 3 L. 109/94.

3. Se per un determinato progetto od atto di pianificazione non sono necessarie tutte le figure sopraindicate, il Dirigente per gli atti di Pianificazione ed il Responsabile del Procedimento per riguarda la progettazione delle opere pubbliche, adegueranno i coefficienti tra i componenti il Nucleo di Progettazione.

4. Il Responsabile del Procedimento per quanto riguarda la progettazione ed il Dirigente per gli atti di pianificazione, possono determinare, prima della liquidazione, una diversa ripartizione dell' incentivo rispetto a quanto previsto dal comma 1, sulla base dell' effettiva partecipazione dei componenti del nucleo al progetto od all' atto di pianificazione.

5. Qualora, per la particolare natura del progetto, si rendesse necessario attivare una specialistica collaborazione esterna, da attribuire in conformità al Regolamento per gli incarichi professionali del Comune, in quanto applicabile, detta consulenza sarà attivata con provvedimento degli Organi Comunali in conformità alle norme Regolamentari dell'Ente.

6. Sono escluse dal fondo incentivante tutte le indagini di tipo geognostico e geotecnico, i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche, ovvero tutte le prestazioni di servizio di ordine specialistico e le valutazioni di impatto ambientale per le quali è necessario l'apporto di peculiari professionalità. A queste il Dirigente dovrà provvedere con finanziamenti previsti in appositi stanziamenti di Bilancio.

ART. 6 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE PROGETTAZIONI

1. La progettazione dei lavori pubblici è disciplinata dall' art. 16 della Legge 109/94 e dal

Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11.02.1994 n. 109 e successive modifiche ed integrazioni, pubblicato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 554 del 21.12.1999.

2. Ai fini invece dell'approvazione degli atti di pianificazione, la progettazione deve avere, in generale, le caratteristiche stabilite dalla legge e, in particolare, quelle appresso riportate:

- a) Le caratteristiche e gli specifici contenuti degli elaborati devono dipendere dal livello di definizione tecnica, di volta in volta necessaria, in rapporto alla natura ed alla tipologia del tipo di intervento;
- b) Le esigenze da soddisfare e gli eventuali effetti economici devono essere riportati, a cura del Responsabile del Procedimento, in un documento preliminare all'avvio della progettazione, cui allega ogni documento utile alla redazione del progetto.
- c) Il Responsabile del procedimento, qualora ritenga gli elaborati inadeguati in rapporto alla natura, alla specifica tipologia ed alla dimensione dei piani, deve provvedere a disporre l'integrazione.
- d) I piani, con le necessarie differenziazioni, in relazione alla loro specificità e dimensione, devono essere redatti nel rispetto degli standards dimensionali e di costo in modo da assicurare il massimo rispetto e la piena compatibilità con le caratteristiche del contesto in cui si collocano.
- e) Le relazioni di accompagnamento di ciascun atto di pianificazione devono descrivere compiutamente le indagini e gli accertamenti effettuati, i loro risultati, la coerenza e l'economicità delle scelte progettuali compiute.
- f) Tutti gli elaborati devono essere sottoscritti dal progettista o dai progettisti responsabili degli stessi.

ART. 7 - RAPPORTI TRA COMUNI, ENTI, AZIENDE E CONSORZI

Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 30, commi 3 e 4, del D.Lgs. 267/2000, i Comuni possono stipulare fra loro apposita convenzione finalizzata alla costituzione di specifici Nuclei di Progettazione per la redazione di progetti e, se necessario, anche per gli atti di pianificazione.

A tal fine, nell'ambito della convenzione, dovrà essere stabilita la durata, le forme di consultazione degli Enti finanziari, i reciproci obblighi e garanzie e le modalità di ripartizione dei coefficienti di utilizzazione delle risorse del personale.

ART. 8 - CERTIFICAZIONI, RISULTATI, APPROVAZIONE E PAGAMENTO

Il fondo, ripartito per progetto, intervento od atto di pianificazione secondo le modalità di cui all'art. 5, viene liquidato, con provvedimento del Dirigente su proposta del Responsabile del Procedimento, secondo le modalità che seguono.

Per quanto riguarda le opere ed i lavori pubblici:

- all'affidamento dei lavori.

Per quanto riguarda l'attività di Pianificazione:

- all'adozione del provvedimento relativo all'attività di Pianificazione il compenso spettante a tutti i componenti del Nucleo di Progettazione è pari all'80%, il residuo 20% alla definitiva approvazione.